

COMUNE DI STRAMBINO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 1 - Finalità

Nell'ambito del programma di intervento a favore di cittadini anziani e non, inteso a mantenere gli individui nel loro ambito sociale e a favorire attività occupazionali quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti della vita collettiva, l'Amministrazione Comunale di Strambino destina a titolo gratuito appezzamenti di terreno di proprietà comunale per la realizzazione di orti urbani.

Art. 2 – Individuazione dei lotti

In fase di prima applicazione viene individuata a tale scopo una porzione di circa 2000 mq. del terreno sito in Strambino F.45 N.300. Ulteriori appezzamenti idonei a tale scopo potranno essere individuati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Art. 3 – Criteri e modalità di assegnazione

Per l'assegnazione degli orti, i cittadini dovranno essere residenti nel Comune di Strambino.

Costituirà titolo di precedenza l'anzianità del richiedente, con precedenza ai più anziani ed ai pensionati.

L'assegnazione avrà luogo previa pubblicazione di apposito bando, e sulla scorta della graduatoria approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo.

Art. 4 - Esclusioni

Non potranno essere concesse assegnazioni a chi ha già in uso o in possesso, a qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno coltivabili, posti nel territorio del Comune di Strambino.

Art. 5 – Titolarità

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che non potranno avvalersi di mano d'opera retribuita per la coltivazione del lotto di terreno. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto.

Art. 6 – Durata della concessione

La concessione dell'orto avrà durata triennale ed alla scadenza potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio.

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento per esigenze pubbliche, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.

Nel concedere i rinnovi si dovrà tener conto di una opportuna rotazione nella conduzione degli orti sulla base delle domande presentate in attesa di evasione.

Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Art. 7 – Divieto di cessione

L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.

In caso di decesso o rinuncia da parte degli assegnatari, il lotto libero viene assegnato ad altro richiedente secondo i criteri sopra enunciati.

Art. 8 – Dimensione degli orti

Ogni unità coltivabile avrà una dimensione massima di 100 - 200 metri quadrati, in rapporto alla consistenza delle aree destinate all'iniziativa ed al numero delle domande da evadere. Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso. Il concessionario dell'area non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione orticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare .

Art. 9 – Norme di utilizzo

I cittadini a cui verranno assegnati gli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare a:

- mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
- è fatto divieto alla costruzione abusiva di capanni e similari;
- non recintare il lotto assegnato essendo consentita la semplice delimitazione di cm. 30 di altezza;
- tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossetti di scolo;
- non danneggiare in alcun modo altri orti;
- non svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro;
- non accedere alla zona orti con auto e motocicli;
- non scaricare materiali anche se non inquinanti;
- è vietato tenere stabilmente cani o altri animali negli orti, sono altresì vietati gli allevamenti di ogni tipo;
- le coperture in plastica, ad uso serra, sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose e non ombreggino gli orti confinanti.

In caso di inadempienza il Comune provvederà alla revoca motivata della assegnazione.

Art. 10 – Divieto di uso di prodotti pericolosi

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.) che possano arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

Art. 11 – Spese di gestione

Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.

Art. 12 – Perdita dei requisiti

La concessione verrà a cessare automaticamente alla fine del raccolto per coloro che si trasferiranno fuori dell'ambito territoriale comunale.

Art. 13 – Esclusione responsabilità

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto manlevata da ogni responsabilità civile e penale.

Art. 14 – Accettazione del regolamento

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.

Art. 15 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.